

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi**

**Modifica del 27 agosto 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 17 luglio 2006 e del 19 febbraio 2007<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

## **Accordo aggiuntivo 2007 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi 2005–2007**

*Art. 17 cpv. 1 e 14*

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007 e ha effetto sino al 31 marzo 2009.

27 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 1999 8667–8668, 2002 437 5360–5361, 2004 4287–4288, 2005 4641–4642, 2006 6131, 2007 1491

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

